

COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE I AFFARI GENERALI

SERVIZIO RISORSE UMANE

Ufficio Gestione Giuridica del Personale

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 24/12/2021

REGISTRO GENERALE N. 1713 DEL 29-12-2021

OGGETTO: Concessione benefici di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001 s.m.i. per il periodo dal 03/01/2022 al 28/02/2022 alla dipendente Sig.ra Campailla Michela.

IL CAPO SETTORE

Vista la richiesta del 12/11/2021 acquisita al Prot. dell'Ente in pari data n. 43588, con la quale la Sig.ra Campailla Michela, dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo professionale di Operatore Amministrativo B/1, chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 e s.m.i., per il periodo dal 03/01/2022 al 28/02/2022 (giorni 57), per assistere la madre;

Considerato che per l'assistenza al familiare disabile la dipendente beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92, giusto verbale della Commissione A.S.L. di Modica gli atti di questi uffici;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. N° 151/2001 come modificato con D.Lgs. 119/2011 art. 4 che prevede il diritto a fruire del congedo di cui al comma 2, art. 4 della legge 8 marzo 2000, n°53, per una durata complessiva non superiore ad anni due nell'arco della vita lavorativa;

Dato atto che alla data odierna la suddetta lavoratrice ha già usufruito di giorni 642 di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.lgs. N° 151/2001 s.m.i.;

Accertato che continuano a sussistere i requisiti per il diritto della dipendente a poter fruire del superiore congedo straordinario;

Considerato che ai sensi dell'art.42, comma 5 del D.Lgs. 151/2001 la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 48.495,39;

Atteso che:

- per quanto attiene al trattamento giuridico, il novellato art. 42, comma 5 quinquies, prevede che il congedo in argomento non sia utile ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto, mentre il comma 5 ter stabilisce che i periodi di assenza a tale titolo siano coperti da contribuzione figurativa;
- la predetta norma stabilisce che "per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater introdotti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 119/2011, si applicano le disposizioni dell'art. 4, comma 2 della legge 8 marzo 2000, n. 53"; conseguentemente, i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);

Vista :

- la Circolare INPDAP, n. 2 del 10/01/2002, la quale dispone che i periodi di congedo sono valutabili per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
- la Circolare INPDAP, n. 31 del 12/05/2004, la quale dispone che i periodi di congedo non sono utili ai fini del trattamento premio di servizio e al trattamento di fine rapporto;
- la Circolare INPDAP, n. 22 del 28 dicembre 2011, la quale all'art. 9, dispone che il periodo di congedo straordinario retribuito non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;

Visto l'art. 2 del D.Lgs. n. 564/96, dal quale si evince chiaramente che gli Enti e le Amministrazioni di appartenenza sono comunque tenute al versamento dei contributi sulle retribuzioni di fatto corrisposte;

Handwritten signature

Vista la determina sindacale n. 21 del 30/11/2021 con la quale sono stati conferiti gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 08/06/2021 con la quale è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021-2023;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all’art.6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Vista la delibera di G.C. n. 10 del 31.01.2014 con la quale è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Scicli;

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regione ed Enti Locali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.- Testo unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente O.R.E.L.;


DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere alla dipendente a tempo pieno e indeterminato Sig.ra Campailla Michela, giorni 57 (cinquantasette) di congedo previsto dall’art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001, come modificato dal D.lgs. 118/2001, da usufruire nel periodo dal 03/01/2022 fino al 28/02/2022 per assistere la madre disabile,
2. Di erogare alla sopracitata dipendente, per la durata del congedo, un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione mensile percepita, con esclusione delle quote accessorie collegate alla prestazione effettiva, precisando che:
 - il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è valutabile ai fini dell’Indennità Premio Servizio ed i contributi da versare saranno commisurati all’indennità percepita;
 - non rileva ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità.
 - i periodi fruiti a titolo di congedo straordinario retribuito non sono computabili nell’anzianità giuridica valida ai fini della progressione di carriera (periodi continuativi);
3. Di dare atto:
 - dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all’adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
 - che in ottemperanza della L.196/2003 (legge di tutela della privacy e dei dati personali), i dati sensibili vengono omessi e riportati nell’allegato A, che pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non sarà pubblicato
 - che la presente sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente per 15 gg. consecutivi;
4. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata e all’Ufficio Gestione Economica del Personale per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

(Ist.Cont. Concetta Manenti)



IL CAPO SETTORE

(Dott.ssa Maria Sgarlata)

